Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 novembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 290 DEL 17 NOVEMBRE 1969:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Pomezia della provincia di Roma.

(9010)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1969, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Arnaldo Forlani, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio.

Con altro decreto in data 11 novembre 1969, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Filippo Micheli, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze.

(10892)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1696.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Alberti », con sede in S. Giovanni Valdarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Alberti », di S. Giovanni Valdarno, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Alberti », con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di San Giovanni Valdarno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 16 dicembre 1937, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1964, registro n. 29 Interno, foglio n. 54;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1697.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Maria Pia di Savoia », con sede in Oppido Mamertina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Calabria in data 1° giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Maria Pia di Savoia », di Oppido Mamertina, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Maria Pia di Savoia », con sede in Oppido Mamertina (Reggio Calabria) di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Calabria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Oppido Mamertina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 settembre 1870, modificato con regio decreto 27 febbraio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 15. — CARUSO

LEGGE 27 ottobre 1969, n. **779.**

Aumento del contributo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (Is.M.E.O.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (Is.M.E.O.), previsto dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1148, nella misura di lire 200 milioni, è elevato a lire 250 milioni con decorrenza dall'anno finanziario 1968.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 7 novembre 1969, n. 780.

Modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 389. (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*). — « Per i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo.

Il procuratore della Repubblica deve altresì procedere con istruzione sommaria quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.

Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della Corte di assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente.

In tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, l'imputato il quale ritiene che non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, nel termine di cinque giorni dalla notifica di un ordine, o dalla notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un procedimento a suo carico, può chiedere, con istanza orale o scritta al procuratore della Repubblica, che si proceda con istruzione formale.

Il procuratore della Repubblica, nel termine di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti del procedimento al giudice istruttore perché proceda con istruzione formale anche nei confronti degli altri coimputati; altrimenti la rigetta con decreto motivato che è depositato nella segreteria unitamente agli atti ed ai documenti su cui si fonda la decisione. Dell'avvenuto deposito è dato avviso, a cura del segretario, ai difensori dell'istante e degli altri imputati.

Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma precedente, l'imputato può proporre ricorso, con contestuale presentazione dei motivi, al giudice istruttore, il quale, se lo accoglie, dispone che si proceda contro tutti gli imputati con istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché prosegua l'istruzione sommaria, disponendo che ne sia data notizia all'imputato.

Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 781.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122. — All'elenco delle scuole di specializzazione che conferiscono il diploma di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche, è aggiunta la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'articolo 156 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 157. — Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso per un totale di 30 specializzandi.

1° *Anno*:

Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (biennale).

2° *Anno*:

Odontoiatria conservativa (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale);
Parodontologia (biennale);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);
Chirurgia maxillo-facciale (biennale).

3° *Anno*:

Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (biennale);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);
Parodontologia (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 782.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 settembre 1936, n. 772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 155 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in singole materie annesso alla facoltà di magistero.

Corso di perfezionamento in singole materie

Art. 156. — Presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Parma è istituito un corso di perfezionamento di materie singole. La durata del corso è biennale.

Possono iscriversi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di laurea che dal consiglio di facoltà sia giudicato idoneo in relazione alla materia prescelta per la specializzazione. Oltre che alla materia prescelta i candidati dovranno iscriversi, per la frequenza e per l'esame, a tre materie di loro scelta affini alla materia prescelta per la specializzazione.

Art. 157. — Il diploma di perfezionamento verrà rilasciato dopo che il candidato abbia discusso una dissertazione attinente alla materia di specializzazione, dinanzi ad una commissione di sette membri, dei quali almeno tre professori di ruolo. A tale prova saranno ammessi i candidati che abbiano in precedenza superato gli esami di cui all'art. 156.

Art. 158. — Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e i vari contributi saranno ridotti alla metà di quanto previsto per la frequenza al corso di laurea. Saranno dispensati per intero dalle tasse e dai contributi i candidati che abbiano conseguito la laurea con votazione non inferiore a 110 su centodieci o che siano assegnatari di borse di studio o di perfezionamento.

Art. 159. — Nel diploma verrà indicata la materia prescelta per il perfezionamento.

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si applicheranno le disposizioni generali vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 783.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Dopo l'art. 83 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del corso di laurea in scienze dell'informazione.

Laurea in scienze dell'informazione

Art. 84. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze dell'informazione è di quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo tecnico, indirizzo applicativo.

Il primo biennio di studi è comune ai tre indirizzi. La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

a) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il primo biennio per tutti gli indirizzi:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Algebra (semestrale);
3) Fisica I;
4) Geometria (semestrale);
5) Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

2° *Anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Calcolo delle probabilità e statistica (semestrale;
3) Calcolo numerico (semestrale);
4) Fisica II;
5) Ricerca operativa e gestione aziendale;
6) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione I.

b) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

1) Metodi per il trattamento dell'informazione;
2) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
3) Teoria dell'informazione e della trasmissione.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) per l'indirizzo generale:

1) Linguaggi formali e compilatori;
2) Metodi di approssimazione;

b) per l'indirizzo tecnico:

1) Tecniche numeriche e analogiche;
2) Teoria dei sistemi;

c) per l'indirizzo applicativo:

1) Teoria e metodi dell'ottimizzazione;
2) Economia ed organizzazione aziendale (semestrale);
3) Trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale).

L'indirizzo applicativo potrà avere vari orientamenti (gestione, controllo dei processi, progettazione automatica, istruzione programmata, meccanico-missilistico, ecc.) che la facoltà si riserva di fissare anno per anno nei piani di studio.

Per il secondo biennio sono anche previsti due corsi complementari annuali, o uno annuale e due semestrali, o quattro semestrali, stabilti tra i seguenti:

1) Analisi e realizzazione dei sistemi;
2) Analisi numerica;
3) Bioelettronica;
4) Comunicazioni elettriche;
5) Controlli automatici;
6) Econometria;
7) Elaborazione dell'informazione non numerica;
8) Istituzioni di algebra;
9) Linguaggi di programmazione;
10) Linguaggi formali e compilatori;
11) Macchine calcolatrici numeriche e analogiche;
12) Matematica applicata;
13) Metodi di analisi numerica;
14) Metodi di approssimazione;
15) Ricerca operativa;
16) Riconoscimento automatico delle forme;
17) Sistemi operativi;
18) Tecnica di organizzazione delle informazioni;
19) Tecnica di progettazione automatica;
20) Tecnica di simulazioni;
21) Tecnica di documentazione automatica;
22) Tecnologia degli elaboratori elettronici;
23) Tecnologia degli elaboratori in tempo reale I (hardware);
24) Tecnologia degli elaboratori in tempo reale II (software);
25) Teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
26) Teoria degli automi;
27) Teoria dei codici;
28) Teoria dei grafici e tecniche decisionali;
29) Teoria dei sistemi;
30) Teoria della probabilità;
31) Teoria e metodi dell'ottimizzazione.

La facoltà si riserva di stabilire sul piano degli studi quali dei predetti corsi debbano considerarsi semestrali.

Gli insegnamenti fondamentali e complementari sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Per tutti gli indirizzi la facoltà può introdurre nel piano degli studi quali complementari anche altri insegnamenti previsti dallo statuto dell'Università di Bari per la laurea in matematica e per la laurea in fisica.

Per l'indirizzo applicativo la facoltà può inoltre introdurre nel piano degli studi quali complementari anche altri insegnamenti impartiti presso le facoltà della Università di Bari.

I curricula per i vari indirizzi e per gli orientamenti vengono stabiliti dalla facoltà o approvati dalla stessa su proposta dello studente.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Gli esami di analisi I e fisica I sono propedeutici rispettivamente agli esami di analisi II e fisica II e tutti gli esami del primo biennio sono propedeutici agli esami del secondo biennio.

Inoltre per poter sostenere gli esami del secondo biennio è necessario avèr superato la prova di conoscenza della lingua inglese, nonchè di un'altra lingua moderna straniera a scelta dello studente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di quattro fra i complementari se a corso semestrale, di almeno tre se uno di questi è annuale e di almeno due se ambedue sono annuali.

Lo studente deve inoltre aver compiuto un anno di internato presso l'istituto ove svolge la tesi di laurea.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove:

una prova di cultura generale nelle varie discipline del corso di studi seguito;

discussione di una tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 784.

Modifiche allo statuto della Società italiana di scienze farmaceutiche, con sede in Roma.

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica degli articoli 1, 2, 3, 8 e 9 dello statuto della Società italiana di scienze farmaceutiche, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 785.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione volontaria di pronto soccorso e assistenza « Croce gialla », di Ancona.

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione volontaria di pronto soccorso e assistenza « Croce gialla », di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. 786.

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Roma ad acquistare un immobile.

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Roma viene autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Roma, via Antonio Bosia numeri 19 e 19-*A* e via G. B. De Rossi n. 11, di proprietà della signora Maria Anguillar Ros al prezzo di L. 129.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 787.

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Lecce ad acquistare un immobile.

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Lecce viene autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Lecce, via Nazario Sauro, 31, piano 1°, di proprietà del sig. Donato Montinari al prezzo di L. 33.395.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 17. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. 788.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una donazione.

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dallo Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto, con atto pubblico 29 novembre 1961, n. 19736 di repertorio, a rogito notaio Vincenzo Palmeri di Taranto, di un'area di circa mq. 3000, sita in Taranto, distinta al catasto rustico alla partita 6636, foglio n. 201, particella 7-*B*, del periziato valore di L. 20.450.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1969.

Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 5 aprile 1969;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 3 giugno 1969;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 24 settembre 1969;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino al 5 aprile 1970, senza soluzione di continuità con quella venuta a scadere, la validità della concessione concernente la importazione temporanea di seta tratta greggia, bianca o gialla e di seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezioni ecc., ripristinata per la durata di sei mesi con il decreto interministeriale 31 marzo 1969.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 2 aprile 1969:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 ottobre 1969)	3 ottobre 1969	2 aprile 1970
2 Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 ottobre 1969)	20 ottobre 1969	19 aprile 1970
3 Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 ottobre 1969)	3 ottobre 1969	2 aprile 1970
4 Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 31 ottobre 1969)	1° novembre 1969	30 aprile 1970
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 ottobre 1969)	29 ottobre 1969	28 aprile 1970
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 ottobre 1969	29 ottobre 1969	28 aprile 1970
7. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 ottobre 1969)	29 ottobre 1969	28 aprile 1970
8. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 ottobre 1969)	4 ottobre 1969	3 aprile 1970
9. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per l'estrazione del metallo pregiato contenuto sotto forma di greggio o di acido cloroplatinico (con validità fino al 3 ottobre 1969)	4 ottobre 1969	3 aprile 1970
10 Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 ottobre 1969)	7 ottobre 1969	6 aprile 1970
11. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 ottobre 1969)	29 ottobre 1969	28 aprile 1970
12. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 metri lineari per ½ chilogrammo, per la fabbricazione di tessuti di puro cotone tipo « popeline » finissimo (con validità fino al 20 ottobre 1969)	21 ottobre 1969	20 aprile 1970
13. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 ottobre 1969)	11 ottobre 1969	10 aprile 1970

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
14. Lamiere di ferro e di acciaio, di qualunque larghezza e spessore, anche in rotoli, per essere ulteriormente laminate (con validità fino al 29 ottobre 1969)	30 ottobre 1969	29 aprile 1970
15. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 ottobre 1969)	26 ottobre 1969	25 aprile 1970
16. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 ottobre 1969)	11 ottobre 1969	10 aprile 1970
17. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 ottobre 1969)	26 ottobre 1969	25 aprile 1970
18. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 ottobre 1969)	25 ottobre 1969	24 aprile 1970
19. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 ottobre 1969)	29 ottobre 1969	28 aprile 1970
20 Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 ottobre 1969)	26 ottobre 1969	25 aprile 1970
21 Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 31 ottobre 1969)	1° novembre 1969	30 aprile 1970
22. Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 ottobre 1969)	20 ottobre 1969	19 aprile 1970
23. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di films (con validità fino al 6 ottobre 1969)	7 ottobre 1969	6 aprile 1970
24. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare la edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 ottobre 1969)	26 ottobre 1969	25 aprile 1970
25. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 ottobre 1969)	9 ottobre 1969	8 aprile 1970
26. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 ottobre 1969)	4 ottobre 1969	3 aprile 1970
27. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 ottobre 1969)	14 ottobre 1969	13 aprile 1970
28. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 ottobre 1969)	26 ottobre 1969	25 aprile 1970
29. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto di appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 ottobre 1969)	3 ottobre 1969	2 aprile 1970
30. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 ottobre 1969)	6 ottobre 1969	5 aprile 1970

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1969

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(10816)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1236 del 13 novembre 1969. Stacchi di prezzo per varietà speciali dello zucchero, compensi per il confezionamento, margini commerciali per la vendita del prodotto al consumo.

Con circolare n. 1236 del 13 novembre 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) con cui sono stati riportati i prezzi, fissati dalla CEE, di intervento derivato per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1968-1969 dello zucchero delle categorie 1ª, 2ª, 3ª e 4ª in sostituzione di quelli nazionali stabiliti col provvedimento C.I.P. n. 1119 del 6 agosto 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 7 agosto 1965), nonchè i prezzi di entrata unici per la Comunità dello zucchero bianco qualità tipo, dello zucchero greggio tipo e del melasso;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 1222 del 20 giugno 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 28 giugno 1969) con cui sono stati riportati gli stessi prezzi per la campagna 1969-1970;

Considerato che la organizzazione comunitaria dei mercati nel settore dello zucchero e la relativa disciplina stabilita con regolamenti CEE non contiene norme per la fissazione degli stacchi di prezzo per le varietà speciali (pilè-quadretti), per il confezionamento della merce e per i margini commerciali per la vendita del prodotto al consumo;

Ritenuto che per evitare al consumatore italiano aumenti non derivanti dalla oscillazione dei prezzi comunitari è necessario confermare i precedenti limiti massimi per gli stacchi di prezzo delle varietà speciali, per il confezionamento della merce, per i margini commerciali per la vendita del prodotto al consumo e che la fissazione di questi limiti massimi non ostacola la ripercussione al consumo delle oscillazioni dei prezzi comunitari;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) I limiti massimi degli stacchi di prezzo per le varietà speciali dello zucchero, dei compensi per il confezionamento della merce, dei margini commerciali per la vendita del prodotto al consumo, restano quelli desunti dal confronto tra le quotazioni riportate nel provvedimento C.I.P. n. 1119 del 6 agosto 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 7 agosto 1965), sia per le vendite dal produttore, sia per la vendita al consumo.

2) I comitati provinciali dei prezzi vigileranno sulla osservanza della presente delibera nelle rispettive provincie.

Roma, addì 13 novembre 1969

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: MAGRÌ

(10890)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 6 settembre 1969, il notaio dottor Vincenzo Ferro, residente ed esercente in Pistoia, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale Direzione provinciale del tesoro.

(10677)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 742 Mod. 25-A D.P. — Data della ricevuta: 14 febbraio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Ferrando dott. Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 105.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 ottobre 1969

(9886)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 10496 del 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 1969, registro n. 81, foglio n. 274, viene respinto, perchè dichiarato irricevibile per tardività, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Vitantonio D'Elia, tecnico esecutivo di ruolo presso l'Università di Bari, avverso il decreto ministeriale 1° novembre 1964, con il quale, il medesimo sig. D'Elia è stato nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'Istituto di meccanica agraria del suddetto ateneo.

(10513)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 227, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Simeone Gustavo Cubeddu in materia di mancata nomina ad insegnante incaricato di materie giuridiche ed economiche.

(10666)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10741)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Cava dei Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10742)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 363.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10810)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.133.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10743)

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Sorbo Serpico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.772.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10744)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Manciano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.403.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10745)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Vitorchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.304.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10746)

Autorizzazione al comune di Filacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Filacciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.477.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10747)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.175.063, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10748)

Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Calci (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.912.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10749)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Montelabbate (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.491.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10750)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Monteciccardo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.223.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10751)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1969, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 398.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10752)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10753)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Cava dei Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10754)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10755)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Ricostruzione economica », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 ottobre 1969, il dott. Giuseppe Cocimano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Ricostruzione economica », con sede in Roma, sciolta ex art. 2544 codice civile, in sostituzione del dott. Pasquale Musco, dimissionario.

(10641)

Scioglimento di cinquantatre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 ottobre 1969 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) ed. « Piave », con sede in Belluno, costituita per rogito Soccal in data 9 aprile 1963, repertorio 20344;

2) « Alpago », con sede in Puos d'Alpago (Belluno), costituita per rogito Chiarelli in data 28 agosto 1964, repertorio 7740;

3) « San Carlo », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 14 febbraio 1963, repertorio 9985;

4) di edificazione fra pubblici dipendenti « Ariston », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 16 gennaio 1959, repertorio 25255;

5) ed. « Teledilit », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 4 settembre 1964, repertorio 60957;

6) ed. « V. S. Breda », con sede in Padova, costituita per rogito Rasi Caldogno in data 30 novembre 1965, repertorio 36485;

7) ed. « Olimpia », con sede in Conegliano (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 7 settembre 1964, repertorio 19367;

8) agricola « S. Nicolò », con sede in Lutrano di Fontanelle (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 14 marzo 1963, repertorio 5427;

9) agricola di produzione e di lavoro « Buse di Fregona » con sede in Buse di Fregona (Treviso), costituita per rogito Scarpa in data 19 dicembre 1958, repertorio 722;

10) ed. « A.C.L.I. di Biadene » con sede in Biadene di Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 6 marzo 1960, repertorio 12738;

11) agricola « S. Agostino » con sede in Villanova di Motta di Livenza (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 10 novembre 1961, repertorio 3739;

12) « Caseificio sociale cooperativo di Vallà », con sede in Vallà di Riese (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 14 aprile 1964, repertorio 13473;

13) agricola « S. Giovanni Battista », con sede in Albaredo di Vedelago (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 26 febbraio 1960, repertorio 1833;

14) « Zootecnica », con sede in Vittorio Veneto, costituita per rogito Brusadin in data 10 dicembre 1964, repertorio 1363;

15) agricola « Montebello » con sede in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 25 novembre 1960, repertorio 20043;

16) « Artigiana di garanzia di Vittorio Veneto », con sede in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Vascellari in data 4 luglio 1959, repertorio 3491;

17) ed. « fra ufficiali e impiegati della sezione staccata artiglieria - Mestre », con sede in Mestre di Venezia, costituita per rogito Faotto in data 16 giugno 1964, repertorio 19717;

18) ed. « Carabinieri San Zaccaria », con sede in Venezia, costituita per rogito Michieli in data 27 luglio 1956, repertorio 5355;

19) ed. « Basilica di San Marco », con sede in Venezia, costituita per rogito Paganuzzi in data 2 ottobre 1962, repertorio 12369;

20) di consumo « Sacca Fisola », con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 11 maggio 1963, repertorio 672;

21) ed. « Vega » già « Fides », con sede in Venezia, costituita per rogito Paganuzzi in data 11 ottobre 1961, repertorio 10915;

22) ed. « S.I.L.P. - Venezia 6 », con sede in Venezia costituita per rogito Gallimberti in data 5 ottobre 1963, repertorio 13468;

23) ed. « fra dipendenti gruppo Edison - C.E.D.G.E. », con sede in Marghera di Venezia, costituita per rogito Faotto in data 29 ottobre 1963, repertorio 19014;

24) ed. « S.I.L.P. - Venezia 4 », con sede in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 6 settembre 1963, repertorio 12875;

25) ed. « Socialcasa Cà Savio - Venezia », con sede in Venezia, costituita per rogito Candiani in data 18 settembre 1965, repertorio 23238;

26) « Adriatica », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Gallimberti in data 22 aprile 1959, repertorio 2888;

27) ed. « Santi Felice e Fortunato », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Calvani in data 20 giugno 1957, repertorio 5058;

28) « Villa del Sole », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Colombis in data 28 luglio 1960, repertorio 10109;

29) « Po Brondolo », con sede in Brondolo di Chioggia (Venezia), costituita per rogito Colombis in data 15 luglio 1961, repertorio 10701;

30) « Lusenzo », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Gallimberti in data 5 novembre 1961, repertorio 7897;

31) ed. « S. Cristoforo », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Gallimberti in data 1° aprile 1964, repertorio 14435;

32) « Sociarmatori », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Colombis in data 31 marzo 1954, repertorio 6493;

33) ed. « Conense », con sede in Cona (Venezia), costituita per rogito Marelli in data 24 agosto 1962, repertorio 4064;

34) ed. « fra dipendenti aziende varie - C.E.D.A.V. », con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Longo in data 26 ottobre 1960, repertorio 11124;

35) « Alcide De Gasperi », con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Duodo in data 7 settembre 1964, repertorio 54075;

36) edilizia « Fiore », con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Micheli in data 26 settembre 1964, repertorio 14082;

37) edilizia « Rialto Zeta », con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Papparella in data 25 settembre 1964, repertorio 188;

38) edilizia « Pro Domo », con sede in Mirano (Venezia), costituita per rogito Lamagna in data 11 maggio 1955, repertorio 243;

39) « Edilizia Noalese - SCENARL », con sede in Noale (Venezia), costituita per rogito Calvani in data 15 novembre 1959, repertorio 23947;

40) « Agricola di consumo di Viale Trieste », con sede in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Palmegiano in data 1° agosto 1965, repertorio 4554;

41) « Agricola ACLI San Giuseppe », con sede in Fossà di San Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito Gesiotto in data 26 agosto 1960, repertorio 16219;

42) agricola ACLI « San Gregorio Magno », con sede in Isiata di San Donà di Piave (Venezia) costituita per rogito Gesiotto in data 16 marzo 1961, repertorio 20526;

43) « La Bovicola », con sede in Verona, costituita per rogito Zamboni in data 14 settembre 1964, repertorio 18809;

44) « La Notte », con sede in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito Anzi in data 4 marzo 1966, repertorio 9843;

45) « Livia », con sede in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 7 febbraio 1964, repertorio 47853;

46) « 6 Giugno Vicentino » già « Edera », con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 6 giugno 1957, repertorio 4639;

47) edilizia « La Pineta », con sede in Vicenza, costituita per rogito Bonato in data 21 maggio 1964, repertorio 17231;

48) « La Concordia », con sede in Vicenza, costituita per rogito Velo in data 28 novembre 1955, repertorio 9776;

49) « La Veneziana », con sede in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 27 gennaio 1964, repertorio 47728;

50) « Eden », con sede in Vicenza, costituita per rogito Valmarana in data 15 dicembre 1954, repertorio 8991;

51) « Dipendenti Ceccato », con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), costituita per rogito Dianese in data 8 febbraio 1951, repertorio 302;

52) « Insegnanti Leoniceni », con sede in Lonigo (Vicenza), costituita per rogito Dianese in data 10 maggio 1957, repertorio 6065;

53) « C.E.T.I. - Cooperativa Edilizia Thienese Impiegati », con sede in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Velo in data 30 maggio 1951, repertorio 4411.

(10521)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121 (settore suinicolo) per il periodo dal 1° agosto 1968 al 31 ottobre 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 *(settore suinicolo), in lire italiane per* 100 *kg di peso netto, validi dal* 1° *agosto* 1968 *all'*11 *agosto* 1968

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	8.474	
	07	b. non nominati	9.964 (*d*)	
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957 (*e*)	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083 (*f*)	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807 (*f*)	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990 (*g*)	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	091 094	6. altre	20.990 (*h*)	
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.146 (*b*)	16,8
	124	2. zampe; code	1.166 (*b*)	16,8
	127	3. rognoni	13.605 (*b*)	16,8
	131	4. fegati	15.678 (*b*)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	7.774 (*b*)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402 (*b*)	16,8
	141	7. altre	11.402 (*b*)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.442	
	04	II. secco o affumicato	6.349	
	07	B. grasso di maiale	3.628	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957 (*i*)	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083 (*l*)	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807 (*l*)	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990 (*m*)	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	21	6. altre	20.990 (*h*)	

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	21.638	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	36.538	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	28.764	
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	36.150	
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	18.787	
	44	6. altre	36.538	
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.146	
	51	b. zampe; code	1.166	
	54	c. rognoni	13.605	
	57	d. fegati	15.678	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	7.774	
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402	
	67	g. altre	11.402	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.183 (*b*)	3
	04	II. altri	5.183	
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	23.652 (*b*)	24
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	39.502	
	08	II. altri	27.179	
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	23.738 (*b*)	25
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	43.711	
	31	bb. spalle, anche in parti	36.318	
	34	cc. altre	25.685	
	37	2. 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie . .	20.884	
	41	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	12.713	

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 3.125 per quintale netto ad esclusione di quelli originari e provenienti dall'Austria o dalla Polonia.
(*e*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, della Polonia e dell'Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.
(*f*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.500 per quintale netto.
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto, ad esclusione di quelle originarie e provenienti dall'Ungheria.
(*h*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 16.600 per quintale netto.
(*i*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.
(*l*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.500 per quintale netto.
(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg di peso netto, validi dal 12 agosto 1968 al 29 settembre 1968

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	8.474	
	07	b. non nominati	9.964	
02.01-A-III-a		*Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:*		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083 (*d*)	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807 (*d*)	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	091 094	6. altre	20.990 (*e*)	
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.146 (*b*)	16,8
	124	2. zampe; code	1.166 (*b*)	16,8
	127	3. rognoni	13.605 (*b*)	16,8
	131	4. fegati	15.678 (*b*)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	7.774 (*b*)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402 (*b*)	16,8
	141	7. altre	11.402 (*b*)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.442	
	04	II. secco o affumicato	6.349	
	07	B. grasso di maiale	3.628	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083 (*f*)	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807 (*f*)	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	21	6. altre	20.990 (*e*)	

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T.C. %	
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:			
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	21.638		
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	36.538		
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	28.764		
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	36.150		
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	18.787		
	44	6. altre	36.538		
		II. frattaglie:			
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.146		
	51	b. zampe; code	1.166		
	54	c. rognoni	13.605		
	57	d. fegati	15.678		
	61	e. cuori; lingue; polmoni	7.774		
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402		
	67	g. altre	11.402		
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:			
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.183 (*b*)	3	33
	04	II. altri	5.183		
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:			
	02	A. di fegato	23.652 (*b*)	24	44
		B. altri (*c*):			
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	39.502		
	08	II. altri	27.179		
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
		A. di fegato:			
	08	II. altre	23.738 (*b*)	25	55
		B. altre:			
		III. non nominate:			
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:			
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:			
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	43.711		
	31	bb. spalle, anche in parti	36.318		
	34	cc. altre	25.685		
	37	2. 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	20.884		
	41	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	12.713		

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari e provenienti dall'Ungheria.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 6 225 per quintale netto.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg di peso netto, validi dal 30 settembre 1968 al 28 ottobre 1968

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	8.474	
	07	b. non nominati	9.964	
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083 (d)	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	091 094	6. altre	20.990 (e)	
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.146 (b)	16,8
	124	2. zampe; code	1.166 (b)	16,8
	127	3. rognoni	13.605 (b)	16,8
	131	4. fegati	15.678 (b)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	7.774 (b)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402 (b)	16,8
	141	7. altre	11.402 (b)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.442	
	04	II. secco o affumicato	6.349	
	07	B. grasso di maiale	3.628	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083 (f)	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	21	6. altre	20.990 (e)	

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	21.638	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	36.538	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	28.764	
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	36.150	
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	18.787	
	44	6. altre	36.538	
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.146	
	51	b. zampe; code	1.166	
	54	c. rognoni	13.605	
	57	d. fegati	15.678	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	7.774	
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402	
	67	g. altre	11.402	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.183 (*b*)	3
	04	II. altri	5.183	
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	23.652 (*b*)	24
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	39.502	
	08	II. altri	27.179	
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	23.738 (*b*)	25
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	43.711	
	31	bb. spalle, anche in parti	36.318	
	34	cc. altre	25.685	
	37	2. 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	20.884	
	41	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	12.713	

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.344 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari e provenienti dall'Ungheria.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.450 per quintale netto.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.344 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg di peso netto, validi dal 29 ottobre 1968 al 31 ottobre 1968

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	8.474	
	07	b. non nominati	9.964	
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083 (*d*)	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	091 094	6. altre	20.990 (*e*)	
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.146 (*b*)	16,8
	124	2. zampe; code	1.166 (*b*)	16,8
	127	3. rognoni	13.605 (*b*)	16,8
	131	4. fegati	15.678 (*b*)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	7.774 (*b*)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402 (*b*)	16,8
	141	7. altre	11.402 (*b*)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.442	
	04	II. secco o affumicato	6.349	
	07	B. grasso di maiale	3.628	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083 (*d*)	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	21	6. altre	20.990 (*e*)	

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	21.638	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	36.538	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	28.764	
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	36.150	
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	18.787	
	44	6. altre	36.538	
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.146	
	51	b. zampe; code	1.166	
	54	c. rognoni	13.605	
	57	d. fegati	15.678	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	7.774	
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402	
	67	g. altre	11.402	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.183 (*b*)	3
	04	II. altri	5.183	
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	23.652 (*b*)	24
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	39.502	
	08	II. altri	27.179	
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	23.738 (*b*)	25
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	43.711	
	31	bb. spalle, anche in parti	36.318	
	34	cc. altre	25.685	
	37	2. 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	20.884	
	41	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	12.713	

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(*d*) Se originari da Bulgaria, Romania o Svezia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812,50 per quintale netto.
(*e*) Se originarie da Bulgaria, Romania o Svezia, si applica un supplemento di prelievo di lire 8.162,50 per quintale netto.

(1417)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di sette ufficiali al 3° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di sette ufficiali al 3° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 13 Difesa, foglio n. 161 con il quale sono state nominate la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di sette ufficiali al 3° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968;

Considerato che per sopraggiunti motivi di salute il prof. Salza Filippo, membro della predetta commissione esaminatrice per l'esame di radiotecnica generale non è in grado di partecipare ai lavori relativi agli esami orali del citato concorso indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Il professore Salza Filippo, già nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di sette ufficiali al 3° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni per l'esame di radiotecnica generale, viene sostituito nello stesso incarico a decorrere dalla data del presente decreto dal professore Peroni Bruno, docente di comunicazioni elettriche presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Art. 2.

Al professore Peroni Bruno saranno attribuiti i compensi spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 gennaio 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1969
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 85

(10654)

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dodici tenenti in s.p.e. nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 243, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1969, registro n. 4 Difesa, foglio n. 151, con il quale è stato riaperto il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1969, registro n. 6 Difesa, foglio n. 7, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Considerato che il magg. gen. chimico farmacista s.p.e. Audisio prof. Giulio, collocato in congedo per raggiunti limiti di età sotto la data del 20 agosto 1969, deve essere sostituito nell'incarico di presidente della commissione stessa;

Tenuto conto che il col. chimico farmacista Maggiorelli prof. Enzo, membro della predetta commissione, sotto la data del 31 dicembre 1968 è stato promosso magg. gen. chimico farmacista s.p.e.;

Considerato che le operazioni relative al concorso sopracitato non sono state ancora iniziate;

Decreta:

Art. 1.

Il magg. gen. chimico farmacista s.p.e. Audisio prof. Giulio, presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, viene sostituito nell'incarico a decorrere dal 20 agosto 1969, data corrispondente a quella del suo collocamento in congedo per raggiunti limiti di età, dal magg. gen. chimico farmacista Maggiorelli prof. Enzo.

Art. 2.

Il col. chimico farmacista s.p.e., ora magg. gen. chimico farmacista s.p.e., Maggiorelli prof. Enzo, già compreso nella commissione nominata con decreto ministeriale 18 gennaio 1969, citato nelle premesse, è sostituito dal tenente col. chimico farmacista s.p.e. Cicero dott. Leonardo, parimenti compreso nella commissione predetta in qualità di membro supplente.

Art. 3.

Il ten. col. chimico farmacista s.p.e. Cicero dott. Leonardo è sostituito dal ten. col. chimico farmacista s.p.e. Gangemi dottor Giuseppe, quale membro supplente della commissione di cui trattasi.

Art. 4.

Al ten. col. chimico farmacista s.p.e. Cicero dott. Leonardo saranno attribuiti, con la medesima decorrenza, i compensi spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 384

(10655)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di « galvanizzatore ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 38ª del 20 settembre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 434/Conc.202 del 9 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1969, registro n. 37 Difesa, foglio n. 145, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato nominato il vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « galvanizzatore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni, con la qualifica di mestiere di « elettrochimico galvanizzatore e galvano-plastico » (1 posto).

(10766)

MINISTERO DELLA SANITA

Criteri di valutazione dei titoli del concorso a tre borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1968, registro n. 11 Sanità, foglio n. 217, con cui è stato bandito un concorso per titoli a tre borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale dei laureati in medicina veterinaria;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato decreto, occorre fissare i criteri di valutazione dei titoli;

Decreta:

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati al concorso di cui alle premesse sono così fissati:

Ciascun componente della commissione giudicatrice formata a norma dell'art. 4 del decreto che ha indetto il concorso dispone per la valutazione dei titoli di dieci punti.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio prestato con nomina conseguita per concorso quale veterinario di Stato o comunale o presso istituti universitari nelle facoltà di medicina veterinaria per concorsi a posti di assistente, o presso l'Istituto superiore di sanità;

b) docenza universitaria in materia attinenti alle discipline cui ci si intende perfezionare;

c) idoneità conseguite in concorsi preveduti nella precedente lettera *a*);

d) specializzazioni o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

e) altri incarichi e servizi;

f) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri di massima cui si atterrà nella distribuzione del punteggio a sua disposizione prima di procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1969
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 54

(10445)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1970

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della legge citata che attribuisce al Ministero per le finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità d'indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1970, gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo presso le circoscrizioni giudiziarie, sede di procura della Repubblica, nel mese di marzo dello stesso anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il Ministro: BOSCO

(10653)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sessanta posti di segretario tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1969, n. 16605, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sessanta posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di perito industriale (specializzazione « meccanici-elettricisti, ramo elettricisti » o « radiotecnici » o « elettronica industriale » o « elettronica » o « telecomunicazioni »);

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Robert dott. ing. Giovanni, direttore centrale 1ª classe.

Membri:

Scardia prof. ing. Ugo, ispettore capo superiore;
Taddei dott. ing. Umberto, ispettore capo superiore;
Todisco prof. dott. ing. Carlo, ordinario di istituto tecnico;
Sforza prof. dott. ing. Angelo, ordinario di istituto tecnico.

Segretario:

Morellini dott. Mario, ispettore principale.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il direttore generale: FIENGA

(10546)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1969, registro n. 5, foglio n. 326, col quale venne indetto un concorso per esami a cinquantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso;

Decreta:

La commissione del concorso per esami a cinquantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale del 28 dicembre 1968, è composta come segue:

Presidente:

Caropreso prof. Pasquale, ispettore generale capo nei ruoli della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

Calamita dott. Mario, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Porcini dott. Emilio, ispettore generale nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Lombardo prof. Paolo Emilio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « W. Pareto » in Roma;

Arcangioli prof. Simonetto, ordinario di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale « W. Pareto » in Roma.

Il dott. Enzo De Marchis, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1969
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 343

(10547)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1968, prot. n. 2979, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto n. 2129 in data 13 maggio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Considerato che la commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali delle operazioni concorsuali per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

Vista la graduatoria di merito formulata e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento del concorso a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1) Romanelli Ludovico . . . . . . punti 69,585
2) Locci Augusto . . . . » 63,423
3) Castellani Roberto . . . . » 57,4091
4) Vitali Giovambattista . . . . . . » 50,2989

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio nonchè agli albi pretori della prefettura di Terni e dei comuni interessati.

Terni, addì 24 ottobre 1969

Il medico provinciale: JERVOLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1968, prot. n. 2979, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1969, n. 4436, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al concorso sopra specificato;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1967, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

1) Romanelli Ludovico: condotta di Giove;
2) Locci Augusto: condotta di Montefranco;
3) Castellani Roberto: condotta di Lugnano in Teverina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Terni e a quello dei comuni interessati.

Terni, addì 24 ottobre 1969

Il medico provinciale: JERVOLINO

(10449)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Salsomaggiore Terme

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5700 del 15 novembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Salsomaggiore in provincia di Parma;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto numero 2653 del 19 maggio 1969;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Corsello Antonino . . . . . . punti 183,324
2. Maschi Pier Luigi . . . . . . » 145,050
3. Franceschi Niso . . . . » 142,500

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Parma, addì 28 ottobre 1969

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Salsomaggiore, in provincia di Parma;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di cui in premessa, il seguente candidato:

Corsello Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Parma, addì 28 ottobre 1969

Il medico provinciale: ROBERTI

(10627)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3006 in data 23 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1967;
Visto il proprio decreto n. 3007 in data 23 luglio 1969, con il quale, il dott. Enrico Amosso è stato dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Occhieppo Inferiore - Camburzano;
Preso atto della rinuncia alla nomina da parte del dottor Enrico Amosso per mancata assunzione del servizio nel termine assegnatogli;
Vista la lettera in data 16 ottobre 1969 con la quale il Giuseppe Gobbi, già nominato per la condotta del comune di Carisio, ha risposto negativamente all'interpello per la condotta consorziale Occhieppo Inferiore - Camburzano;
Ritenuto che per effetto della succitata rinuncia occorre procedere all'assegnazione della citata condotta consorziale utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;
Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Carlo Dellarole è assegnato alla condotta medica consorziale Occhieppo Inferiore - Camburzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 20 ottobre 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(10623)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Rovereto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 843 in data 11 giugno 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello del comune di Rovereto;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche all'art. 66 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dal commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, dall'ordine dei veterinari della provincia di Trento e dal medico provinciale, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di direttore del pubblico macello del comune di Rovereto in premessa citata, è così costituita:

Presidente:

Vella dott. Carmelo, direttore di divisione presso l'ufficio del medico provinciale di Bolzano.

Componenti:

Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale capo presso il Ministero della sanità;
Fortuna dott. Giuseppe, direttore di sezione del commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige;
Seren prof. Ennio, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di anatomia patologica e patologia generale veterinaria dell'Università di Torino;
Faccincani dott. Franco, direttore del pubblico macello di Mantova.

Segretario:

Giorgi dott. Bruno, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori presso questo ufficio veterinario provinciale di Trento, via Piave, 1, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sàra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, del commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige e del comune di Rovereto.

Trento, addì 30 ottobre 1969

Il veterinario provinciale: FAVA

(10668)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.